



Tribunale di Lecco  
Sezione I civile  
Fallimentare

C.P. 2/21

cren. 1011

rep. 27

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori  
Dott. Ersilio Secchi Presidente  
Dott. Mirco Lombardi Giudice  
Dott. Edmondo Tota Giudice relatore  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

della proposta di concordato preventivo presentata da L'ATRIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02116920139], con sede legale in Lecco, Via Fra' Galdino n. 16, C.F. e P. IVA 02116920139, difesa dall'Avv. Federico Almini e dall'Avv. Matteo Lorenzo Manfredi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, Via dei Partigiani n. 4;

**PREMESSO**

-che, a seguito di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva presentata in data 24 marzo 2021, questo Tribunale ha concesso alla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., termine fino al 24 maggio 2021, poi prorogato fino al 23 luglio 2021, per il deposito della domanda definitiva;

-che la Società ricorrente, ha depositato nel termine la domanda di concordato completa;

-che il Tribunale ha disposto l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 1 ottobre 2021, confermando nella funzione di Commissari giudiziali l'avv. Jessica Corti e la dott.ssa Katia Selva, già nominate nella fase preconcordataria, e disponendo l'apertura di una procedura competitiva per la vendita del patrimonio immobiliare della Società ai sensi dell'art. 163-bis L.F.;

-che gli immobili della Società ricorrente sono stati tutti venduti nell'ambito della suddetta procedura competitiva conclusa l'8 marzo 2022;

- che in data 11 aprile 2022 la Società ha depositato la proposta di concordato modificata in conformità all'esito della gara ai sensi dell'art. 163-bis, comma 4, L.F.;

-che il piano concordatario prevede la soddisfazione dei creditori mediante cessione dei beni, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e la suddivisione dei restanti creditori in cinque classi:

- CLASSE 1: creditori privilegiati per tributi diretti dello Stato ed IVA per la parte degradata al chirografo, ai quali viene assicurata una soddisfazione pari al 64,95%;
- CLASSE 2: creditori privilegiati per tributi locali (IMU/TASI/TARI) per la parte degradata al chirografo, ai quali viene assicurata una soddisfazione pari al 21%;
- CLASSE 3: creditori chirografari, cui viene assicurata una soddisfazione pari al 20%;
- CLASSE 4: creditori "paraconcordatari", Alba Leasing e Arch. Luconi, cui viene assicurata in base ad accordi interindividuali una percentuale pari al 5%;
- CLASSE 5: creditore "paraconcordatario" SIENA 2018 NPLsrl (ex MPS) cui è assicurato un riparto di Euro 148.000, oltre a quanto ricavato dall'aggiudicazione dei Lotti 3 e 4 avvenuta anteriormente all'apertura del concorso nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso questo stesso Tribunale con R.G.E. 1/2017;





- che i Commissari giudiziali, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i riscontri del caso ed effettuate le necessarie valutazioni hanno depositato la relazione ex art. 172 L.F., esprimendo parere favorevole all'accoglimento della proposta da parte dei creditori;
- che a seguito dell'adunanza dei creditori riunitasi il 7 luglio 2022, sulla base dei voti espressi, è stata raggiunta la maggioranza dei consensi (90,52%), come da verbale delle operazioni di voto;
- che nessun creditore ha espresso voto contrario alla proposta di concordato;
- che il Tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, ha fissato l'udienza del giudizio di omologazione ai sensi dell'art. 180 L.F. per il giorno 4 ottobre 2022;
- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, ai Commissari Giudiziali;
- che la Società in concordato preventivo si è costituita in data 19 settembre 2022, depositando la domanda di omologazione del concordato;
- che nessun creditore ha proposto opposizione;
- che in data 22 settembre 2022 i Commissari Giudiziali hanno depositato il parere di cui all'art. 180 comma 2° L.F. favorevole all'omologazione del concordato;
- che all'udienza in data odierna il Collegio, dopo aver sentito la Società concordataria e i Commissari, si è riservato la decisione;

#### RITENUTO

- che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di apertura del procedimento, sia dal punto di vista soggettivo (qualità di imprenditore commerciale dell'istante, superamento delle soglie di esenzione ex art. 1, comma 2, L.F., sede principale nel circondario del Tribunale adito), sia per quanto riguarda l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi e l'assenza di cause di impossibilità giuridica e materiale;
- che la procedura si sia svolta regolarmente;
- che, sulla base degli elementi allegati nel ricorso per l'ammissione alla procedura e giusta l'intento ivi espresso, il concordato proposto dalla Società debitrice sia qualificabile e vada assoggettato alla disciplina del concordato liquidatorio;
- che, alla stregua dell'attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F., dei prezzi di realizzo del patrimonio immobiliare e della finanza esterna promessa dal terzo Villaggio dei Fiori s.r.l., sia assicurata dal piano concordatario la soglia minima di soddisfazione dei crediti chirografari di cui all'art. 160, comma 4, L.F.;
- che al Tribunale, in assenza di opposizioni nei termini di cui all'art. 180 comma 4° L.F., è precluso il sindacato sulla fattibilità economica e sulla convenienza del piano, attribuito dal legislatore alla maggioranza dei creditori i quali sopportano direttamente il rischio delle proprie valutazioni e dei propri eventuali errori di giudizio (Cass. SS.UU. 23.1.2013 n. 1521);
- che dunque non si ravvisano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;

#### CONSIDERATO

quanto alla nomina dell'organo liquidatorio che nell'ambito della procedura ex art. 163-bis L.F. è stata realizzata l'integrale liquidazione del patrimonio della Società e che la nomina del Liquidatore nel caso in esame è volta esclusivamente ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori in conformità alla proposta;

#### RITENUTO

che per ragioni di economicità e celerità della procedura sia opportuno nominare Liquidatore uno dei due Commissari giudiziali, in quanto a conoscenza delle vicende concordatarie, confermando l'altro Commissario nell'ufficio di sorveglianza dell'adempimento della proposta;

#### P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,





**OMOLOGA**

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata dal da L'ATRIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02116920139], con sede legale in Lecco, Via Fra' Galdino n. 16, C.F. e P. IVA 02116920139,

**NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Edmondo Tota;

**NOMINA**

Liquidatore giudiziale la dott.ssa Katia Selva;

**SI RISERVA DI NOMINARE**

i membri del comitato dei creditori su indicazione da parte del Liquidatore dei creditori che avranno fornito la loro disponibilità a farne parte;

**CONFERMA**

nelle funzioni di Commissario Giudiziale l'avv. Jessica Corti;

**DETTA**

le seguenti modalità integrative per la liquidazione dei beni ceduti, fatto salvo quanto indicato nella proposta di concordato:

1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della Società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà in Cancelleria;

2] ogni 6 mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il Commissario e il Giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 182 u.c. L.F., cioè con deposito in cancelleria ed invio tramite PEC al Commissario giudiziale che provvederà alla comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F.;

3] le vendite dei beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 182 commi 4° e 5° L.F., devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 105-108 ter L.F. in quanto compatibili;

4] le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, potranno essere compiute dal Liquidatore, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale e previa comunicazione al Giudice Delegato;

5] per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, il Liquidatore informerà il Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;

6] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato alla procedura: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;

7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F. ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, daranno esecuzione al progetto, distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti; in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;





- 8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili; il Liquidatore rimetterà al Giudice Delegato un elenco dei bonifici effettuati o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;
- 9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 116 L.F. in quanto compatibile.

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione alla Società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Si comunichi alla ricorrente, all'avv. Jessica Corti e alla dott.ssa Katia Selva.

Lecco, 4 ottobre 2022

Il Giudice relatore  
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente  
Dott. Ersilio Secchi

**TRIBUNALE DI LECCO**

11 OTT 2022

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO  
CON FIRMA DIGITALE DAL  
CANCELLIERE (art.4 DPR 123/2001)

